

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore CORBETTA)

approvata nella seduta del 14 aprile 2021

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO SU UN QUADRO PER IL RILASCIO,
LA VERIFICA E L'ACCETTAZIONE DI CERTIFICATI INTERO-
PERABILI RELATIVI ALLA VACCINAZIONE, AI TEST E ALLA
GUARIGIONE PER AGEVOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE
DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19 (CERTIFICATO VERDE
DIGITALE) (COM(2021) 130)**

E SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO E DEL CON-
SIGLIO SU UN QUADRO PER IL RILASCIO, LA VERIFICA E
L'ACCETTAZIONE DI CERTIFICATI INTEROPERABILI RELA-
TIVI ALLA VACCINAZIONE, AI TEST E ALLA GUARIGIONE PER
I CITTADINI DI PAESI TERZI REGOLARMENTE SOGGIOR-
NANTI O REGOLARMENTE RESIDENTI NEL TERRITORIO DE-
GLI STATI MEMBRI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19
(CERTIFICATO VERDE DIGITALE) (COM(2021) 140)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 15 aprile 2021

La Commissione,

esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai *test* e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da COVID-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione europea per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'Unione europea;

considerato che il quadro per il rilascio del certificato verde digitale viene previsto come misura temporanea, per essere sospeso quando l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrà dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria internazionale da COVID-19, e per essere riattivato qualora l'OMS dichiari un'altra pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, a una sua variante, o a malattie infettive simili con un potenziale epidemico;

evidenziato che il possesso del certificato verde digitale, in particolare di un certificato di vaccinazione, non rappresenterà in ogni caso una *conditio sine qua non* per l'esercizio della libera circolazione, non essendo escluse le vigenti misure restrittive adottate dagli Stati membri quali l'obbligo di test negativo o di un periodo di quarantena;

tenuto conto dell'audizione informale degli onorevoli Nicola Procaccini e Annalisa Tardino, membri del Parlamento europeo, svolta il 7 aprile 2021;

preso atto che sulle proposte non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che il Parlamento europeo ha convenuto di adottare la procedura d'urgenza, che prevede l'esame in Plenaria senza il passaggio in Commissione, per le due proposte di regolamento e che il 14 aprile 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha raggiunto un accordo in vista dell'esame da parte del Consiglio dell'UE e dei negoziati con il Parlamento europeo, che potrebbe approvare le proposte nella sessione del 28 aprile, per l'entrata in vigore entro il mese di giugno,

ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di facilitare la libera circolazione all'interno dell'Unione europea, nel contesto della pandemia da COVID-19, mediante l'istituzione di un certificato digitale europeo unico, riconosciuto da tutti gli Stati membri, relativo alle condizioni del titolare inerenti la vaccinazione, il *test* negativo o la guarigione avvenuta, può essere raggiunto solo mediante un'azione da parte dell'Unione, mentre l'adozione di sistemi diversi da parte dei singoli Stati membri comprometterebbe l'interoperabilità, la sicurezza e la verificabilità dei certificati emessi;

esprime, tuttavia, le seguenti osservazioni in ordine al rispetto del principio di proporzionalità:

La Commissione ritiene anzitutto essenziale che ogni Stato membro, sulla base delle diverse condizioni epidemiologiche presenti in ciascuno degli Stati membri e sulla base delle proprie condizioni interne riferite alla sanità pubblica, mantenga la piena sovranità sulla possibilità di adottare misure sanitarie restrittive specifiche, in modo indipendente rispetto all'obbligo di riconoscimento dell'istituendo certificato verde europeo.

A tale riguardo, ritiene inoltre necessario che la normativa preveda maggiore certezza scientifica circa l'effettiva assenza del rischio di contagio attivo o passivo, tenendo conto del tipo di vaccino inoculato e delle più aggiornate indicazioni scientifiche sull'efficacia dello stesso, o del tipo di *test* effettuato e della tempistica ad esso riferito, ovvero ancora, dell'eventualità di prevedere un obbligo di *test* sierologico in caso di certificazione della guarigione avvenuta.

Per converso, il riconoscimento del certificato verde digitale non deve precludere la sovranità degli Stati membri di consentire l'accesso nel proprio territorio di persone che, pur non possedendo tale certificato, rispondono a criteri sanitari ed epidemiologici che lo Stato membro ritiene sufficienti ad assicurare la sanità pubblica, tra cui, per esempio, la copertura mediante un vaccino ritenuto valido ancorché non ancora riconosciuto dall'*European Medicines Agency* (EMA).

Si ritiene, inoltre, necessario prevedere, nelle due proposte di regolamento, una procedura di revisione periodica, a breve termine, delle basi scientifiche relative che sottendono le valutazioni sugli effetti dei vaccini e sull'attendibilità dei *test*, e le misure procedurali e restrittive previste dalla normativa.

A tale riguardo, la vigenza del regime del certificato verde digitale, nel territorio dell'Unione europea, dovrebbe essere determinata, non da un ente che non appartiene all'ordinamento europeo come l'OMS, ma dalle istituzioni europee stesse, sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei tra cui l'EMA e l'*European Center for Disease Prevention and Control* (ECDC).

Ferme restando le predette osservazioni, al fine di snellire la fruizione pratica del certificato verde digitale si ritiene opportuno prevedere meccanismi di armonizzazione dei livelli di accettazione dei vaccini o test effettuati per gli spostamenti tra gli Stati membri e delle eventuali misure restrittive tra cui obblighi di quarantena o motivazioni al viaggio, separando chiaramente le condizioni di transito aeroportuale da quelle di ingresso nel territorio.

Occorre inoltre concentrare le procedure di verifica documentale nella fase di partenza, mediante una maggiore cooperazione tra le autorità di frontiera, i vettori e gli enti aeroportuali, e prevedere in modo obbligatorio l'inserimento, nel certificato verde digitale, dei dati relativi al documento di identità del viaggiatore, anticipando a tale momento la verifica sull'identità dello stesso, al fine di snellire le procedure di viaggio.

Infine, dovrebbe essere previsto un meccanismo decentralizzato per la gestione dei dati personali, da utilizzare ai soli fini della normativa

proposta, in linea con i principi di tutela previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che consenta di non istituire una banca dati centrale, ancorché temporanea, e che assicuri al contempo un'efficace verifica *ex ante* dell'autenticità della documentazione prodotta dall'interessato.